

REGOLAMENTO (CEE) N. 2139/84 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1984****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1785/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1785/84 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione
di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)				
Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 19 dal 6 al 12 agosto 1984 ⁽¹⁾	Settimana n. 20 dal 13 al 19 agosto 1984 ⁽¹⁾	Settimana n. 21 dal 20 al 26 agosto 1984 ⁽¹⁾	Settimana n. 22 dal 27 agosto al 2 settembre 1984 ⁽¹⁾
02.01 A IV b) 1	69,510	69,510	69,510	69,510
2	48,657	48,657	48,657	48,657
3	76,461	76,461	76,461	76,461
4	90,363	90,363	90,363	90,363
5 aa)	90,363	90,363	90,363	90,363
bb)	126,508	126,508	126,508	126,508

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.